

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano Dottore commercialista  
Raffaella Arbini Dottore commercialista

Aldo Fazzini Consulente aziendale  
Marco Monaco Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Circolare n. 10/2026 – Concordato preventivo per il biennio 2026-2027**

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2026-2027; a tali soggetti si affiancano i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, intendono rinnovare l'adesione anche per il biennio 2026-2027.

In entrambi i casi, è necessario presentare il modello CPB 2026-2027, che può essere:

- allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
- oppure trasmesso in forma autonoma.

In ogni caso, **l'adesione al CPB 2026-2027 deve essere formalizzata entro il 31.10.2026**, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis co. 3 del DL 27.3.2026 n. 38 (c.d. DL "fiscale"), conv. L. 22.5.2026 n. 88.

Atteso che il 31.10.2026 cade di sabato, il termine per l'adesione dovrebbe essere differito al primo giorno lavorativo successivo (vale a dire al 2.11.2026), anche se sul punto sarebbe preferibile una conferma espressa dell'Agenzia delle Entrate, in assenza della quale, lo scrivente Studio ritiene di rispettare, prudenzialmente, la scadenza di Legge del 31.10.2026.

### **Criteri di determinazione della proposta di concordato preventivo biennale**

Il DM 11.5.2026 ha definito i criteri in base ai quali l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2025.

In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d'imposta 2025, al quale vengono apportate delle variazioni in base:

- al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;
- all'andamento dell'attività negli ultimi tre periodi d'imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- al confronto con valori di riferimento settoriali;
- all'andamento generale dell'economia rilevato dall'ISTAT per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

Sulla scorta dei criteri sopra indicati, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell'arco dei due anni oggetto di concordato.

## Limiti all'elaborazione delle proposte CPB per punteggi ISA elevati

L'art. 9 co. 3-bis del DLgs. 13/2024, introdotto dall'art. 14 co. 1 del DLgs. 81/2025, prevede che le proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (cioè il reddito prodotto per il 2025), rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (sopravvenienze attive e passive, plusvalenze e minusvalenze, ecc.).

In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA pari o superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

## Limiti all'elaborazione delle proposte CPB per punteggi ISA inferiori a 8

L'art. 7-bis co. 1 del DL 38/2026 convertito ha inserito all'art. 9 co. 3-bis del DLgs. 13/2024 le nuove lett. c-bis) e c-ter), che estendono un limite massimo alle proposte di reddito e del valore della produzione netta concordati anche ai contribuenti che nel periodo precedente a quelli oggetto di CPB presentano punteggi ISA inferiori a 8.

In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

In ogni caso, il valore della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate è vincolante e non ci sono margini di modifica dei valori proposti, che possono essere solo accettati o meno dal contribuente.

## Circostanze eccezionali

L'art. 5 del DM 11.5.2026 individua gli eventi eccezionali che determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione netta proposti per il 2026. Si tratta di:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

In presenza di tali situazioni, che il contribuente deve segnalare nel modello CPB, viene applicata una riduzione:

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni (codice "1");
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni (codice "2");
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni (codice "3").

Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono verificarsi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato (art. 5 co. 3 del DM 11.5.2026).

## Rinnovo del CPB

Allo scadere del periodo oggetto di CPB, l'Agenzia delle Entrate formula un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, che può essere accettata a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione (art. 14 del DLgs. 13/2024).

Il reddito e il valore della produzione da prendere in considerazione per la formulazione di una nuova proposta sono quelli effettivi, e non quelli concordati.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 6.7.2026 n. 4, infatti, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024, relativi all'ultimo anno del biennio del CPB (quindi relativi all'esercizio 2025, per i contribuenti che avessero già aderito al CPB 2024-2025), rappresentano la base su cui è effettuata la valutazione economica finalizzata all'individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027.

## Revoca dell'adesione

L'adesione al CPB 2026-2027 può essere revocata entro i medesimi termini per l'adesione. In sostanza la revoca deve essere comunicata entro il termine del 31.10.2026 per i soggetti solari; eventuali revoche inviate tardivamente non avranno alcun effetto.

Anche la revoca del CPB può essere trasmessa:

- in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI;
- congiuntamente al modello REDDITI.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Distinti saluti.

9 settembre 2026

Studio Giuliano